ALLEGATO "B" A RACCOLTA N° 10564

STATUTO

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È corrente una Fondazione di partecipazione denominata Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "CAMPIDANO" con sede legale in Comune di San Gavino Monreale, Via Roma n° 102.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e del D.P.R. 361/2000.

La Fondazione opera nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed europeo ed internazionale.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - DELEGAZIONE ED UFFICI

La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, onde perseguire in via accessoria e strumentale le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 3 - SCOPI E FINALITA'

La Fondazione intende promuovere e sostenere i processi di sviluppo locale in qualsiasi settore di attività al fine di valorizzare le risorse e specificità locali dell'area del Campidano e Basso Campidano, di cui fanno parte i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Serrenti, Serramanna, facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, oltre che i Comuni di Villasor e Nuraminis facenti parte dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano, utilizzando tutti i programmi di sviluppo Comunitari, Regionali, Provinciali e

Locali ed operando in una prospettiva di sviluppo multisettoriale e nel rafforzamento dei partenariati locali, pubblici, privati e misti, anche attraverso la cooperazione con altri territori e partenariati regionali, nazionali e comunitari.

Una particolare attenzione sarà rivolta alla creazione delle condizioni per la crescita economica e sociale delle aree rurali, da attuarsi con misure e azioni che possano consentire il mantenimento e la creazione di opportunità occupazionali ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione, secondo quanto previsto dal PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE per la Regione Sardegna 2014-2020, Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 (Adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 5893 del 19.08.2015), MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (CLLD – community led local development), BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO, (Modificato con Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016).

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione opererà in via prevalente nei seguenti ambiti:

a) elaborazione di programmi di sviluppo con particolare attenzione allo sviluppo rurale;

b) gestione di sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Autonoma della Sardegna;

c) assistenza tecnica allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo rurale;

d) assistenza tecnica agli operatori che operano nelle attività produttive locali di

qualsiasi settore;

e) promozione del turismo rurale, incentivando le attività turistiche nelle aree rurali anche attraverso l'attivazione di interventi e lo sviluppo di servizi finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali;

f) valorizzazione della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;

g) promozione dell'identità culturale locale;

h) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori locali, pubblici e privati;

i) il coordinamento delle risorse culturali, artistiche e architettoniche del territorio, al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica;

j) coordinamento delle risorse ambientali del territorio, con particolare riferimento alle aree protette, fluviali e forestali al fine di promuovere e coordinare iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione del patrimonio ambientale e della biodiversità locale, anche in una prospettiva di incremento dell'offerta turistica, nonché tutte quelle attività alle stesse strumentali, accessorie, connesse, necessarie o ritenute utili.

Articolo 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

a) - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o in

comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) - amministrare e gestire i beni di cui sia in possesso come proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;

c) - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

d) - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire la realizzazione delle finalità della Fondazione favorendo un organico contatto tra la Fondazione medesima e gli altri operatori dello stesso settore o di altri settori direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui al precedente art. 3);

g) - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

h) - partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo e le finalità

della Fondazione, tra cui il BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO, (Modificato con Determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016);

i) - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 5 - VIGILANZA

Le Autorità competenti, giusta gli artt. 25 del c. c. e del D.P. R. 10 febbraio 2000, n. 361, vigilano sull'attività della Fondazione.

Articolo 6 - IL PATRIMONIO

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma complessiva di Euro 53.513,38 (cinquantatremilacinquecentotredici virgola trentotto), destinati al Fondo di Dotazione.

In particolare il Fondo patrimoniale sarà composto da:

- Fondo di Dotazione, impiegato per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- Fondo di Gestione, impiegato per garantire l'ordinaria attività;

- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- contributi e/o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al patrimonio;

- somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

Articolo 7 - FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di Dotazione, intangibile, è costituito da:

a) - conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori all'atto di costituzione;

b) - altri eventuali conferimenti in denaro che possono essere stabiliti dall'Assemblea;

c) - altri conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti.

Articolo 8 - FONDO DI GESTIONE O DI CASSA

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) - dalle quote sociali versate all'atto di costituzione della Fondazione e stabilite dall'Assemblea dei soci, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

b) - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

d) - da eventuali altri contributi ovvero conferimenti da parte della Unione Europea, dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio;

e) - dai contributi volontari dei Fondatori e dei Partecipanti;

f) - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo e comunque nel termine non superiore a 120 (centoventi) giorni approva il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio decorso, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze. Il rendiconto economico e finanziario deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti, se nominato.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere: a) pubblicato sul sito web della Fondazione, al fine di garantirne la massima diffusione; b) trasmesso insieme alla relazione sull'attività della Fondazione, alla Regione Sardegna; c) depositato nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono

contrarre impegni ed assumere obbligazioni.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega in relazione ad eventuali assunzioni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 11 - I FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I Fondatori, i quali all'atto di costituzione della Fondazione versano rispettivamente le quote associative secondo le modalità e nella misura indicate nell'Atto Costitutivo, sono distinti tra parte pubblica e parte privata.

I Fondatori sono membri di diritto dell'Assemblea di partecipazione

Articolo 12 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche,

pubbliche o private, nonché gli enti e le Amministrazioni pubbliche che condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono con versamenti in denaro, su base annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione e alla realizzazione degli stessi, fatti salvi i motivi di esclusione.

Il contributo in denaro annuale o pluriennale deve essere eseguito nelle forme e nella misura stabilite, anche annualmente dall'Assemblea di partecipazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti sono membri dell'Assemblea di partecipazione.

Articolo 13 - AMMISSIONE NUOVI PARTECIPANTI

La Fondazione favorisce l'adesione di nuovi partecipanti in quanto l'ampliamento della base sociale contribuisce a realizzare gli obiettivi sociali.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei Regolamenti della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del rispetto degli equilibri fra rappresentanti di parte privata - che dovrà essere sempre almeno pari al 50% (cinquanta per cento) dei membri dell'Assemblea - e rappresentanti di parte pubblica, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti, sulla base del principio della "porta aperta" procede all'accoglimento della domanda, mentre nel caso di esclusione ne dà motivata comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 14 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo art. 17 del presente statuto.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione nonché partecipare alle iniziative della Fondazione medesima.

Articolo 15 - ESCLUSIONE E RECESSO

La qualifica di partecipante alla Fondazione di partecipazione non è trasmissibile per atto tra vivi.

Le modifiche della compagine sociale della società partecipante, sia per atto tra vivi che mortis causa, non comportano motivo di esclusione.

È ammesso il sub - ingresso nella Fondazione di Partecipazione da parte del/degli eredi che intenda/ano continuare l'attività del familiare deceduto (sia come ditta individuale che in forma societaria).

Le vicende modificative (compresa la trasformazione ed il conferimento di azienda in società) e/o estintive del partecipante alla Fondazione di Partecipazione, titolare di impresa individuale, non comportano motivo di esclusione, se dettate da comprovate esigenze aziendali e debitamente motivate al Consiglio di Amministrazione, il quale si riserva di accettare.

Il partecipante può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

La perdita della qualificazione di partecipante comporta automaticamente la

perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.

L'Assemblea di partecipazione, in ogni caso, prenderà atto del recesso del socio solo a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 14.

L'Assemblea di partecipazione, su proposta del Presidente, può procedere all'esclusione del partecipante, deliberando, con la presenza dei due terzi dei membri, a maggioranza assoluta, per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti nel presente statuto;

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e più in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;

nonché nei casi di:

- condanne penali e/o procedimenti penali pendenti;

- condotta incompatibile al buon andamento della Pubblica Amministrazione o sentenze di interdizione per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a seguito di scioglimento e cancellazione dal Registro delle Imprese competente;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l'Ente Pubblico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il partecipante perde il diritto alla restituzione della quota versata.

Articolo 16 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Sorveglianza;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea di partecipazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea di partecipazione è costituita dai soci Fondatori e dai Partecipanti, ed è composta da almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei rappresentanti di parte privata.

La veste di membro dell'Assemblea di partecipazione non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente presso la sede della

Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, o negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con due giorni di preavviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione che può essere convocata nella sede legale o presso uno dei Comuni compreso nell'area territoriale del G.A.L. medesimo, o in altra sede ritenuta opportuna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Nell'Assemblea dei soci ogni membro ha diritto ad un voto.

E' possibile la delega ad altro partecipante.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente o dal Direttore il quale svolge le funzioni di segretario.

L'Assemblea di partecipazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per i seguenti motivi:

a) - approva il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;

b) - elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

c) - nomina il Revisore dei Conti;

d) - approva il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) e le sue modifiche;

e) - approva il Regolamento di Gestione e l'eventuale Regolamento interno di attuazione;

f) - stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;

g) determina l'ammontare delle quote di adesione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

h) esprime il proprio parere sulle proposte del Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta si renda necessario;

i) - delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

l) - delibera l'accertamento della causa di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, salvi in ogni caso i poteri e la discrezionalità dell'Autorità amministrativa per le ipotesi suddette di scioglimento e devoluzione;

m) - delibera su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea di partecipazione deve essere convocata almeno una volta all'anno e comunque entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo quando lo richiedano particolari esigenze.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza

assoluta (metà più uno) degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è richiesta la presenza di almeno 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei membri ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti; in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno n° 2 (due) ore di intervallo.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della Fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti l'Assemblea di partecipazione, ogni qualvolta lo si reputa necessario.

Articolo 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di quindici componenti, oltre il Presidente.

In tale composizione deve essere garantita la percentuale pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della rappresentanza dei privati scelti fra i soci fondatori e i partecipanti rappresentativi delle due unioni dei Comuni Terre del Campidano e Basso Campidano, eletti dall'Assemblea di partecipazione.

Dei componenti eletti della rappresentanza privata della Fondazione vi possono essere: a) rappresentanti delle parti economiche e sociali; b) rappresentanti degli interessi collettivi di sviluppo socio economico e/o culturale del territorio del

diverso da quello della prima convocazione.

In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti compreso il Presidente. In seconda convocazione si riunisce validamente con la presenza di 1/3 (un terzo) dei componenti e le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favore della maggioranza dei presenti.

Fatte salve ulteriori disposizioni stabilite dal Regolamento interno dell'ente per l'assunzione di specifiche decisioni.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza nei limiti degli importi fissati dal regolamento interno.

Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: compiti ed obblighi

Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere con la sua attività alla realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo rurale, attualmente denominato Piano d'azione, ed in particolare deve:

a) redigere il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) che rappresenta lo strumento

programmatico per la definizione e l'attivazione della strategia di sviluppo locale che il G.A.L. intende attuare;

b) predisporre un'adeguata struttura e organizzazione del GAL in grado di gestire ed attuare i P.S.L.;

c) garantire il buon funzionamento del partenariato.

Il GAL rimane in ogni caso, a tutti gli effetti, il soggetto responsabile dell'attuazione delle operazioni. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili, compreso la videoconferenza, nella necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea di partecipazione o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

a) - redige il rendiconto secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;

b) - delibera sull'ammissibilità di nuovi partecipanti;

c) - propone all'Assemblea l'esclusione di partecipanti;

d) - propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie nonché l'approvazione del Regolamento;

e) - controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione e propone all'Assemblea l'ammontare della quota di adesione;

f) - approva la pianta organica;

g) - ratifica le assunzioni del personale;

h) - provvede all'istituzione di un sito internet nel quale i partecipanti possano accedere a tutti i documenti rilevanti ai fini della gestione della fondazione;

i) - provvede alla pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti ed avvisi pubblici rivolti ai soci e al territorio;

l) - delibera ogni altro atto di amministrazione.

Articolo 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Adempimenti

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere anche alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art 15 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2014-2020 e di seguito riportati:

a) attuare il PSL così come approvato dalla Regione e operare nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare, di quelle sulla concorrenza, sulla trasparenza e della regolarità;

b) accettare sin d'ora eventuali modifiche al PSR e alle relative norme di riferimento, introdotte con successive disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, anche in materia di procedure, responsabilità, controlli e sanzioni;

c) fornire le garanzie richieste dall'Organismo Pagatore per evitare il ritardo nei pagamenti dovuti ai beneficiari finali;

d) dotarsi di regolamenti attuativi riguardanti in particolare le modalità per il corretto funzionamento del partenariato e degli organi del GAL; l'organizzazione e la gestione del GAL;

il reclutamento del personale; l'espletamento delle gare d'appalto e le procedure per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di beni e servizi, anche in

economia; l'espletamento dei bandi per l'attuazione del PSL;

e) conservare presso la propria sede, per un periodo di dieci anni dalla conclusione dei singoli interventi, la documentazione probatoria dell'attività realizzata;

f) presentare all'Autorità di Gestione gli atti per i quali è disposta la verifica della loro conformità al PSR;

g) adempiere a tutte le prescrizioni concernenti il monitoraggio degli interventi attuati con il PSL secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dalla Regione;

h) partecipare attivamente alla Rete Rurale Nazionale di cui all'articolo 64 del Reg. (CE) n° 1698/2005 e alle altre iniziative di approfondimento e confronto avviate dall'Autorità di Gestione e dal Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

i) trasmettere all'Autorità di Gestione, entro il 30 aprile di ogni anno, un Rapporto annuale sull'attività svolta e sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del PSL e dei progetti di cooperazione. Il Rapporto annuale si inserisce nel quadro di attività previste dal sistema di sorveglianza e valutazione del PSR al quale sono assoggettati e contribuiscono anche i GAL in qualità di attuatori degli Assi 3 e 4 del PSR;

j) consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai funzionari dell'amministrazione comunitaria, nazionale e regionale e all'Organismo Pagatore, l'accesso nelle proprie sedi per le attività di ispezione, nonché a tutta la documentazione ritenuta dagli stessi necessaria;

k) rispettare i sopra citati impegni, pena la revoca del finanziamento concesso, con l'obbligo di restituzione di quanto fino a quel momento risulterà dovuto per

capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio;

l) istituire il sito internet del G.A.L. e aggiornarlo costantemente al fine di assicurare la massima pubblicità alla propria attività, agli interventi previsti dal PSL e garantire il più alto livello di informazione ai soggetti potenzialmente interessati;

m) attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn° 1698/2005 e 1974/2006, tenendo conto del Piano di Comunicazione del PSR. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al Fondo Europeo Agricolo e di Sviluppo Rurale (FEASR) - il fondo comunitario che cofinanzia le stesse - al PSR, alle misure e alle azioni di riferimento, ai loghi delle istituzioni che cofinanziano il PSR (Unione europea, Stato italiano, Regione Sardegna), nonché al logo LEADER. Gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati nei cartelli e nelle targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi;

n) Il Consiglio di Amministrazione coinvolge in pubbliche assemblee periodicamente ogniqualvolta si rileva la necessità, il partenariato locale, per discutere e informare tutti i soggetti locali anche non coinvolti all'interno del GAL.

Articolo 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. È nominato dall'Assemblea di partecipazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese

Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari al buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione ed in particolare:

a) convoca e presiede l'Assemblea di partecipazione ed il Consiglio di Amministrazione;

b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea di partecipazione e dal Consiglio di Amministrazione;

c) - propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina del Vice Presidente;

d) - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;

e) - conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti;

f) - cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

g) - cura le relazioni con gli Istituti Bancari compreso il potere di provvedere ad eventuali richieste di anticipazioni bancarie nonché l'assunzione delle relative garanzie, quest'ultime dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

Articolo 22 - DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è selezionato attraverso procedura pubblica, scelto

fra persone significativamente qualificate per i compiti previsti. L'assunzione del Direttore è ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli svolge tutti i compiti di gestione e sovraintende allo svolgimento delle attività della Fondazione stessa.

Il Direttore provvede a:

- dirigere e coordinare tutte le attività inerenti l'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale, unitamente agli altri dipendenti e/o collaboratori;
- redigere il progetto di rendiconto economico e finanziario poi approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea di partecipazione;
- predisporre il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- vigilare sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre e proporre agli organi collegiali competenti i programmi di lavoro e di attività;
- partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione, delle quali provvede alla verbalizzazione ed esprime pareri e proposte in merito ad agli aspetti giuridico - amministrativi e contabili.

Articolo 23 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

La Fondazione di Partecipazione, per la realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione dovrà

dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione in proprio del Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato nell'ambito delle risorse di cui al PSR assegnate dalla Regione Sardegna, e delle relative attività connesse.

A tal fine, la Fondazione di Partecipazione si dovrà dotare di personale dipendente, o ricorrere ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuati, attingendo anche dalle Amministrazioni Pubbliche Locali per le figure in possesso di adeguate professionalità nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e cofinanziati con fondi comunitari, della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse comunitarie, nonché delle procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle operazioni attuate con il PSL.

Tipologie, compenso e compiti del personale del G.A.L. dovranno essere indicati all'interno del PSL approvato.

La Fondazione dovrà comunque dotarsi di una figura professionale responsabile delle attività amministrative e delle attività di monitoraggio procedurale. fisico, finanziario delle operazioni di attuazione del PSL.

Il personale incaricato della gestione del G.A.L. sarà selezionato mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica con indicati i requisiti richiesti ed i criteri di valutazione per ogni figura professionale. Il personale selezionato per le attività di gestione non potrà assumere altri incarichi riguardante la progettazione e l'attuazione di interventi previsti dal PSL o che comunque possano creare situazioni di incompatibilità con i compiti che dovranno essere svolti nell'ambito

della struttura operativa del G.A.L.

Per tali finalità, il Direttore provvede a gestire il personale dipendente della Fondazione, nei limiti stabiliti per la dotazione organica e per il fabbisogno del personale.

Articolo 24 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea di partecipazione, scelto tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposita relazione, ed effettua le verifiche relative al suo ruolo.

Qualora l'ordine del giorno lo richieda, il Consiglio di Amministrazione può invitare il Revisore dei Conti a partecipare senza diritto di voto alle riunioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti, per poter essere eletto, deve avere i requisiti previsti per il Revisore dei Conti degli Enti Locali, secondo le prescrizioni del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Revisori dei Conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Fondazione.

Articolo 25 - ORGANO DI SORVEGLIANZA

In presenza di Enti pubblici territoriali soci della Fondazione che versano un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dall'Assemblea di partecipazione, viene istituito l'Organo di Sorveglianza del quale sono membri.

Esso è costituito dai Legali Rappresentanti o loro delegati e ha compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto e del pubblico interesse dell'attività della Fondazione ed in particolar modo dell'attuazione degli obbiettivi dei P.S.L.

A tal fine i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione vengono trasmessi in elenco ai membri dell'Organo di Sorveglianza, a cura del Direttore, e pubblicati sul sito web istituzionale della Fondazione. Decorsi 4 (quattro) giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni. la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualunque deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea di partecipazione la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, allo Statuto o al pubblico interesse nonché agli obbiettivi dei P.S.L., l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro i termini previsti per l'esecutività del provvedimento, la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dagli organi collegiali competenti, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed

esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Cagliari.

Articolo 28 - SCIOGLIMENTO

La Fondazione si scioglie su iniziativa dell'Assemblea di partecipazione nel rispetto della procedura delineata dall'art. 2, comma 3, del DPR 361/00 e salve tutte le competenze riservate all'Autorità Amministrativa per i casi di scioglimento e devoluzione del patrimonio della fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, nei modi e con le modalità di legge e, ove permesso, con decisione del comitato esecutivo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 29 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

FIRMATO:

STEFANO MUSANTI

DOTTORESSA ALESSANDRA DESSÌ, COADIUTORE DELL'AVV. STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cagliari 25 OTT. 2018

